

MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. DELLA SCUOLA (D.P.R. 286/71, Legge 836/73, D.P.R. 513/78, Legge 417/78, D.L. 653/83, Legge 398/87, D.L. 536/87, D.P.R. 395/88, Legge 335/95, D.L. 41/95, D.L.vo 314/97, D.L.vo 446/97)

MISSIONI IN ITALIA

PROCEDURE DI INCARICO	Le missioni sono disposte dal Dirigente Scolastico mediante apposita lettera di incarico contenente : a) il giorno e l'ora di inizio della missione, b) il motivo e la destinazione della missione, c) il richiamo ad eventuali precisi compiti e doveri previsti dalle norme, d) l'elenco degli studenti partecipanti al viaggio. Detto incarico dovrà, al ritorno, essere allegato alla tabella di liquidazione (cfr. documentazione).
RIMBORSI	Qualora i dipendenti non fruiscano di viaggio, vitto e alloggio gratuiti (o dell'eventuale "gratuità" concessa dalle agenzie di viaggio), sono loro dovuti i seguenti rimborsi: 1) Spese di viaggio , a mezzo ferrovia, da liquidarsi in base alla qualifica. L'uso di mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati e l'uso del mezzo proprio è consentito e rimborsabile qualora sussistano condizioni di particolare necessità ed urgenza e, comunque, previa autorizzazione scritta del Dirigente. Nella richiesta di autorizzazione all'uso del mezzo proprio deve essere contenuta apposita dichiarazione dalla quale risulti che l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità collegate all'uso del mezzo. Per l'uso del mezzo proprio compete una indennità chilometrica pari ad 1/5 del prezzo vigente della benzina, nonché l'eventuale spesa, debitamente documentata, per i pedaggi autostradali. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi. 2) Spese per la consumazione dei pasti : per missioni non inferiori alle 8 ore nella misura massima di € 22,26 (€ 30,55 per i soli Dirigenti) per un solo pasto , ed € 44,26 (€ 61,10 per i soli Dirigenti) quale limite complessivo per n. 2 pasti da riconoscersi per missioni di durata non inferiore alle 12 ore . Tali limiti di spesa, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 395/88, sono soggetti alla rivalutazione annua. 3) Spese di albergo e pernottamento , da liquidarsi in base alla qualifica, per missioni di durata superiore alle 12 ore . 4) Eventuali biglietti di ingresso a musei, mostre e gallerie in quanto rientranti nella categoria delle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività didattica. N.B. Non spetta il rimborso dell'eventuale secondo pasto consumato qualora il personale in missione fruisca, a seguito di accordi con le agenzie organizzatrici del viaggio, del trattamento di mezza pensione.

<p>DIARIE E INDENNITA' ORARIE</p>	<p>L'indennità di trasferta compete esclusivamente per missioni non inferiori alle 4 ore ed in località distanti almeno 10 Km. dalla normale sede di servizio o abitazione.</p> <p>Per trasferte della durata di 4-8 ore, non spettando alcun rimborso per pasti e pernottamento, viene riconosciuto un compenso orario pari ad 1/12 della diaria intera per ogni ora trascorsa in missione.</p> <p>Per missioni di durata superiore alle 8/12/24 ore, qualora richiesti i rimborsi per vitto e alloggio con le modalità sopra indicate, competono l' indennità diaria e/o oraria ridotte- sempre- al 30% della misura intera stabilita.</p> <p>L'indennità oraria è calcolata sulla base di unità orarie intere trascurando le frazioni inferiori ai 30 minuti ed arrotondando all'ora intera le frazioni superiori.</p> <p>L'indennità di missione in Italia non concorre a formare il reddito e non è soggetta a ritenute previdenziali ed assistenziali poiché non eccede la somma di € 46,48 giornaliera (art. 36 D.L.vo 446/97 e art. 6 D.L.vo 314/97).</p> <p>L'indennità di missione è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, eccedente il normale orario di servizio giornaliero, effettuato durante la trasferta. La relativa corresponsione è possibile solo a seguito di precisa documentazione che attesti l'effettivo servizio svolto e le cause che ne hanno determinato la necessità. Devono essere, comunque, scomputati i tempi non lavorativi e le pause.</p>
<p>DOCUMENTAZIONE</p>	<p>Per il riconoscimento della missione deve essere prodotta, al ritorno, la seguente documentazione:</p> <p>1) Tabella di liquidazione corredata dalla lettera di incarico e da una dichiarazione attestante il giorno e l'ora in cui la missione ha avuto termine.</p> <p>2) Biglietti, ricevute o fatturazioni originali relativi al mezzo di trasporto utilizzato. In sede di liquidazione viene attribuita una indennità aggiuntiva pari al 10% del costo del biglietto ferroviario - o marittimo - a tariffa intera e pari a 5% della tariffa intera per viaggi effettuati a mezzo aereo. Dal calcolo di detta indennità sono scomputate le spese per supplementi rapidi, prenotazioni, vagoni letto e cuccette. Laddove il mezzo ferroviario preveda la prenotazione obbligatoria (vedi Eurostar) il calcolo viene effettuato sulla tariffa effettivamente pagata. Per l'uso autorizzato del mezzo proprio è necessaria una dichiarazione dell'interessato contenente l'indicazione dei chilometri percorsi corredata dagli scontrini relativi alle eventuali spese per pedaggi autostradali. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale, documentata, assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.</p> <p>3) Ricevute fiscali o fatture, relative ai pasti consumati, contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei beni forniti o, in alternativa, la dicitura " menù a prezzo fisso ". Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico delle portate servite e delle generalità del dipendente.</p> <p>4) Ricevute fiscali o fatture, relative al soggiorno in albergo, contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei servizi forniti. Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico dei servizi e delle generalità del dipendente.</p> <p>5) Biglietti di ingresso a gallerie, musei o mostre.</p>

RIEPILOGO PARAMETRI DI RIMBORSO E INDENNITA' PER MISSIONI IN ITALIA

QUALIFICA	INDENNITA' (1) GIORNALIERA INTERA	RIMBORSO VIAGGIO A MEZZO TRENO, NAVE ED AEREO	CATEGORIA ALBERGO
DIRIGENTI SCOLASTICI DIRETTORI ACCADEMIE E CONSERVATORI, DOCENTI DI RUOLO SCUOLE SECONDARIE 2^ GRADO	€ 20,45	1^ CLASSE E POSTO LETTO IN CARROZZA CON LETTI AEREO IN CLASSE BUSINESS	1^ CATEGORIA/ 4 STELLE
DIRIGENTI SCOLASTICI NEO ASSUNTI, DOCENTI LAUREATI SCUOLE 1^ E 2^ GRADO, DOCENTI DIPLOMATI, ASSISTENTI ACCADEMIE E LICEI ARTISTICI	€ 20,45	1^ CLASSE E CUCETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE
PERSONALE EDUCATIVO E PERSONALE DOCENTE SUPPLENTE	€ 14,87	1^ CLASSE E CUCETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE
DIRETTORI AMMINISTRATIVI E PERSONALE NON DOCENTE DALLA IX ALLA V QUALIFICA	€ 20,45	1^ CLASSE E CUCETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE BUSINESS (FINO ALLA VIII QUALIFICA) DALLA VII ALLA V QUALIFICA IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE
PERSONALE NON DOCENTE DALLA IV ALLA I QUALIFICA	€ 14,87	2^ CLASSE E CUCETTA DI 1^ CLASSE AEREO IN CLASSE ECONOMICA	2^ CATEGORIA/3 STELLE

(1) Le norme prevedono che le indennità possano essere rivalutate annualmente con decreto del Ministero del Tesoro (D.P.R. 513/78, art. 27 D.L. 283/81).

(2) Sulle indennità liquidate in favore del personale a T.D. deve essere calcolato il contributo INPS-DS pari al 1,61%.

MISSIONI ALL'ESTERO

PROCEDURE DI INCARICO	Le missioni sono disposte dal Dirigente Scolastico mediante apposita lettera di incarico contenente : a) il giorno e l'ora di inizio della missione, b) il motivo e la destinazione della missione, c) il richiamo ad eventuali precisi compiti e doveri previsti dalle norme, d) l'elenco degli studenti partecipanti al viaggio. Detto incarico dovrà, al ritorno, essere allegato alla tabella di liquidazione (cfr. documentazione).
RIMBORSI	Qualora i dipendenti non fruiscano di viaggio, vitto e alloggio gratuiti (o dell'eventuale "gratuità" concessa dalle agenzie di viaggio), sono loro dovuti i seguenti rimborsi: 1) Spese di viaggio , da liquidarsi in base alla qualifica, in analogia alla tabella per le missioni in Italia. Per i viaggi in aereo è ammesso, per tutte le qualifiche, il rimborso del biglietto in sola classe economica ad esclusione del personale Dirigente per il quale è ammesso il viaggio in classe business. L'uso di mezzi marittimi, aerei, mezzi di trasporto noleggiati è consentito e rimborsabile qualora sussistano condizioni di particolare necessità ed urgenza e, comunque, previa autorizzazione scritta del Dirigente. Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. Non sono ammesse a rimborso le spese per trasporti urbani e taxi. 2) Spese per la consumazione dei pasti : non è previsto, per le missioni all'estero, il rimborso dei pasti consumati. 3) Spese di albergo e pernottamento : la normativa vigente prevede che il dipendente abbia facoltà di richiedere il rimborso delle spese di alloggio debitamente documentate. Il soggiorno in alberghi di prima categoria è consentito solo al personale Dirigente e al personale con qualifica non inferiore alla IX. 4) Eventuali biglietti di ingresso a musei, mostre e gallerie in quanto rientranti nella categoria delle spese sostenute dall'Amministrazione per lo svolgimento dell'attività didattica. 5) Spese postali e telegrafiche effettuate per ragioni di servizio. 6) Spese per il rilascio o rinnovo del passaporto (solo per missioni verso Paesi per i quali è ritenuto documento necessario).
DIARIE E INDENNITA' ORARIE	Le indennità giornaliere, per le missioni all'estero, sono determinate con decreto del Ministero del Tesoro. La normativa vigente prevede: a) una tabella di individuazione delle indennità, diversificate secondo i vari Paesi, con l'indicazione della misura di cambio e della relativa valuta (l'Euro per i paesi della UE) b) una tabella dei raggruppamenti delle varie qualifiche del personale statale (cfr. appendice normativa allegata). Si precisa che, qualora l'indennità spettante sia riferibile ad una valuta diversa dall'Euro, dovrà essere considerato il cambio medio del giorno di partenza. L'indennità di missione all'estero concorre a formare il reddito ed è soggetta a ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali (ad aliquota massima) per la parte eccedente la quota esente, pari ad € 77,47 giornaliera, maggiorata del coefficiente di lordizzazione individuabile in relazione agli scaglioni di reddito ed alla conseguente aliquota massima IRPEF (cfr. appendice normativa allegata). Sulla base imponibile, così determinata, sono inoltre dovuti i contributi a carico dell'Amministrazione (24,20% INPDAP - 8,50% IRAP - 1,61% INPS se trattasi di personale T.D.). La corresponsione per le missioni all'estero è calcolata a giorni interi decorrenti dalle ore 0 del giorno in cui si passa il confine alle ore 24 del giorno di nuovo passaggio del confine per il rientro. Per i periodi trascorsi sul territorio nazionale, precedenti o successivi a tali orari, viene riconosciuta l'indennità di missione - diaria od oraria - nella

misura prevista per i viaggi in Italia.
Nel caso in cui la trasferta preveda soste, superiori alle 48 ore, in Paesi diversi da quello di destinazione, compete, per tali giorni, l'indennità prevista per il Paese di fermata.

L'indennità di missione all'estero è soggetta a riduzioni secondo le seguenti casistiche:

- 1) Rimborso spese di albergo: riduzione di 1/3 dell'indennità giornaliera nonché della quota esente di € 77,47;
- 2) Alloggio gratuito : riduzione di 1/4 dell'indennità giornaliera e di 1/3 della quota esente;
- 3) Vitto e alloggio gratuiti: riduzione di 3/4 dell'indennità giornaliera e di 2/3 della quota esente.

Al fine di chiarire il significato di "vitto e alloggio gratuiti" si precisa che, con ciò, deve intendersi il servizio offerto dalla amministrazione stessa, o dall'ente ospitante, mediante l'uso di proprie attrezzature. E' assimilabile a tale concetto la "gratuita" concessa dalle agenzie organizzatrici del viaggio.

A titolo esplicativo si fornisce un esempio di liquidazione:

Dipendente: docente T.I. con reddito annuo pari ad € 30.000,00 e aliquota IRPEF 32% (coefficiente 1,41019)

Durata della missione: 4 giorni Destinazione: Vienna (diaria € 198,76)
Vitto e alloggio gratuiti (riduzione di cui al precedente punto 3)

- a) Diaria: € 198,76 x (- 3/4)= € 49,69
- b) quota esente: € 77,47 x (- 2/3)= € 25,82 x 4 = € 103,28
- c) calcolo diaria lorda: (€ 49,69-€ 25,82)x 1,41019 x 4gg.= € 134,64
- d) INPDAP 8.75%: € 134,64 x 8.75% = € 11,78-
- e) Fondo Credito 0,35%: € 134,64x 0,35%= € 0,47-
- f) Imponibile IRPEF: € 134,64 - 11,78 - 0,47= € 122,39
- g) IRPEF 32%: € 122,39 x 32% = € 39,16 = Diarie nette € 83,23
- h) Somma spettante: € 82,23 cui si sommano € 103,28 = € 185,51

Calcolo dei contributi a carico dell'Amministrazione :

INPDAP 24,20% su 134,64 = € 32,58

IRAP 8,50% su 134,64 = € 11,44

N.B. Tutti i contributi e le ritenute devono essere versati agli Enti competenti secondo i tempi e le modalità previste.

DOCUMENTAZIONE

Per il riconoscimento della missione deve essere prodotta, al ritorno, la seguente documentazione:

- 1) **Tabella di liquidazione** corredata dalla lettera di incarico e da una dichiarazione attestante il giorno e l'ora in cui la missione ha avuto termine.
- 2) **Biglietti, ricevute o fatturazioni originali relativi al mezzo di trasporto utilizzato.** Nel caso di uso autorizzato del mezzo aereo può essere rimborsata l'eventuale, documentata, assicurazione sulla vita nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 3) **Ricevute fiscali o fatture, relative al soggiorno in albergo,** contenenti nome, cognome e codice fiscale del fruitore, qualità e quantità dei servizi forniti.
Sono ritenuti ammissibili anche gli scontrini fiscali purchè completi dell'elenco analitico dei servizi e delle generalità del dipendente.
- 4) Biglietti di ingresso a gallerie, musei o mostre.
- 5) Documentazione relativa alle eventuali spese postali e telegrafiche sostenute.
- 6) Documentazione attestante le spese sostenute per il rilascio o rinnovo del passaporto.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEI DOCENTI AI VIAGGI DI ISTRUZIONE.

Le più recenti disposizioni che disciplinano le modalità di individuazione dei docenti accompagnatori nei viaggi di istruzione e visite guidate sono state diramate con C.M. 253 del 14/08/1991 e con C.M. 291 del 14/10/1992.

Tali circolari, analogamente, dispongono che il numero degli accompagnatori debba essere menzionato nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. (punto 8.2 primo capoverso)

Pertanto, nella programmazione dei viaggi, dovrà essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta." (8.2 secondo capoverso)

Diversa, altresì, è la previsione riguardante la partecipazione di docenti di sostegno nel caso di presenza di alunni portatori di handicap. Infatti, mentre la circolare n. 253 dispone che " Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni.", la C.M.291 rende più flessibile la norma disciplinando che, nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap, la decisione di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore, contemplato al primo capoverso del punto 8.2 , nonché di predisporre ogni altra misura di sostegno, commisurata alla gravità della menomazione, sia demandata alla ponderata valutazione dei competenti organi collegiali.

Dalla lettura della norma si evince, pertanto, che è compito degli organi collegiali adottare apposite delibere che disciplinino , in presenza di alunni portatori di handicap, il numero degli accompagnatori (designando, prioritariamente, un docente di sostegno anche in deroga al limite di cui al secondo capoverso) ed ogni altra misura di sostegno in relazione alla gravità del caso. Resta inteso che tutti i docenti accompagnatori, così individuati, saranno congiuntamente responsabili del gruppo, ai sensi dell'art. 2047 del C.C. integrato dalla norma di cui all'art.61 L.312/80, fermo restando il dovuto aiuto e sostegno all'alunno portatore di handicap.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dirigente scolastico, nell'ambito delle indicazioni fornite dal consiglio di circolo o di istituto e secondo le modalità e i criteri di cui sopra, individua i docenti, tenendo conto della loro effettiva disponibilità, prima di procedere alle relative designazioni. La medesima linea procedurale sarà seguita ai fini delle eventuali integrazioni o sostituzioni, ove non sia stato raggiunto il numero degli accompagnatori richiesto. E' , comunque, opportuno che vengano individuati tra i docenti appartenenti alle classi frequentate degli alunni partecipanti al viaggio e siano preferibilmente di materie attinenti alle sue finalità.

Deve essere assicurato, di norma, l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso insegnante.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. AI VIAGGI DI ISTRUZIONE E AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO.

La normativa in tema di missioni prevede la partecipazione ai viaggi di istruzione sia per il personale docente che per il personale civile dello Stato (A.T.A.).

Nell'ambito della normativa in parola, in combinato disposto con i vigenti CCNL - comparto Scuola, occorre individuare quali siano le qualifiche di personale A.T.A. cui può essere consentita detta partecipazione.

Dalla lettura della Tabella A ,allegata al CCNL 26/5/99, e della Tabella D, allegata al CCNL per il biennio 2000/01,si evince quanto segue:

- 1) Il profilo B/2 : Assistente Tecnico prevede "attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti";
- 2) Il profilo A/1 : Collaboratore Scolastico prevede "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni ...omissis... di vigilanza sugli alunni";

Appare, pertanto, chiarito che gli eventuali accompagnatori, da individuarsi nell'ambito delle qualifiche del personale A.T.A., debbano essere scelti tra gli Assistenti Tecnici e i Collaboratori Scolastici in servizio presso le Istituzioni Scolastiche.

Non è preclusa, previa delibera del Consiglio di Istituto e su preciso incarico del Dirigente, l'eventuale partecipazione, con compiti di carattere organizzativo, del personale Amministrativo.

Le previsioni normative, inoltre, sono applicabili al personale Dirigente e ATA incaricato per lo svolgimento di compiti di ordinario servizio e/o rientranti nelle prerogative del profilo professionale (vedi incarichi ispettivi previsti per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).

Per quanto attiene il trattamento di missione e rimborso spese da attribuire si rimanda alle linee guida - sopra riportate- per le missioni in Italia e all'estero, precisando che i parametri di riferimento sono quelli relativi al personale dalla IV alla I qualifica, per le trasferte in territorio nazionale, e al Gruppo E per le missioni all'estero.

In relazione all'eventuale rimborso pasti spettante (per le sole missioni Italiane) si chiarisce che le misure indicate per detta tipologia di rimborso sono identicamente applicabili a tutte le qualifiche, essendo prevista una sola eccezione riguardante il personale Dirigente.

Occorre, comunque, evidenziare che l'art.5 c.6 del D.P.R. 395/88 contempla la possibilità per il dipendente inviato in missione assieme ad altro personale avente qualifica più elevata (docenti) di poter fruire, dietro precisa autorizzazione, dei rimborsi previsti per il personale con qualifica più alta, fermo restando il compenso, relativo alla qualifica di appartenenza, stabilito per l'indennità giornaliera e/o oraria.

L'indennità di missione, anche per il personale A.T.A, è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario, eccedente il normale orario di servizio giornaliero (6 ore), effettuato durante la trasferta. La relativa corresponsione è possibile solo a seguito di precisa documentazione che attesti l'effettivo servizio svolto e il carattere di necessità che ne ha determinato lo svolgimento.

Devono essere, comunque, decurtati i tempi non lavorativi e le pause.

APPENDICE NORMATIVA - MISSIONI ALL'ESTERO

GAZZETTA UFFICIALE N. 87 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 15/4/1999

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA DECRETO 2 aprile 1999.**

**Determinazione, in unita' euro delle diarie di missione
all'estero del personale statale, civile e militare, delle
universita' e della scuola.**

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, recante le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;

Considerato che a decorrere dal 1 gennaio 1999 la moneta degli Stati che hanno adottato l'euro e' l'euro, che l'unita' monetaria e'un euro, e che l'euro e' suddiviso in cento unita' divisionali denominate "cent";

Tenuto conto che l'euro sostituisce, al tasso di conversione, la moneta di ciascuno degli Stati che hanno adottato l'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 2866/98 del 31 dicembre 1998 del Consiglio dell'Unione europea recante i tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati che hanno adottato l'euro;

Considerata l'opportunita' di fissare, a decorrere dalla data del 1 gennaio 1999, in unita' euro le diarie stabilite nelle monete nazionali degli Stati dell'Unione europea che hanno

adottato l'euro, applicando i tassi di conversione fissati con il regolamento n.2866/98 secondo le regole di arrotondamento dettate dal regolamento(CE) n. 1103/97;

Decreta:

Art. 1.

1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, sono fissate in unita' euro nelle seguenti misure per ciascuno dei sotto indicati Stati che hanno adottato l'euro:

=====							
GRUPPI DI PERSONALE							
P A E S I	Valuta	A	B	C	D	E	F
	Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppo
	I	II	III	IV	V-IX	X-XI	
Austria	Euro	218,16	191,35	182,12	172,89	147,89	120,20
Vienna	Euro	251,45	223,76	210,75	198,76	171,00	137,72
Belgio	Euro	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
Bruxelles	Euro	195,89	173,70	164,48	154,31	132,13	110,88
Finlandia	Euro	137,41	121,77	114,37	106,97	93,18	77,53
Helsinki	Euro	145,65	127,32	120,76	113,36	101,42	80,23
Francia	Euro	156,11	139,49	131,11	123,79	106,26	76,68
Parigi	Euro	188,43	168,15	157,94	147,72	127,45	102,45
Germania	Euro	226,50	200,43	189,18	178,95	153,39	123,73
Bonn/Berlino	Euro	249,51	218,83	202,98	195,82	169,75	134,98
Irlanda	Euro	130,78	114,28	109,20	101,58	88,88	68,57
Lussemburgo	Euro	182,03	161,70	152,45	143,21	122,88	99,80
Paesi Bassi	Euro	222,81	203,29	191,04	180,15	156,10	122,97
Portogallo	Euro	109,80	97,80	90,42	86,73	74,73	59,98
Spagna	Euro	109,63	97,65	90,28	86,60	74,62	59,88
Madrid	Euro	119,76	111,47	103,18	94,89	81,99	66,33

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1999

p. Il Ministro: Pennacchi

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA**

DECRETO 30 agosto 1999

Revisione delle diarie delle missioni all'estero effettuate dal personale civile e militare dello Stato relative ai Paesi della ex Jugoslavia ed Albania.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate con decreti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;

Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 1998, riguardante l'adeguamento delle diarie di missione all'estero;

Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 1999, n. 269, ed in particolare l'art. 4, secondo il quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad aggiornare le diarie di missione all'estero per i Paesi della ex Jugoslavia e l'Albania equiparandole a quelle stabilite per la Bosnia Herzegovina e per la Repubblica federale jugoslava;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in conformita' a quanto previsto dal predetto art. 4 a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo;

Decreta:

1. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle universita' e della scuola indicato nella tabella A del decreto ministeriale 28 agosto 1998 sono fissate, a decorrere dal 19 giugno 1999, nelle seguenti misure per ciascuno dei sotto indicati Paesi:

PAESI	GRUPPI DI PERSONALE						
	Valuta	A	B	C	D	E	F
		Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppo	Gruppi	Gruppi
		I	II	III	IV	V-IX	X-XI
Albania	\$ USA	159	143	132	122	109	81
Croazia	\$ USA	159	143	132	122	109	81
Macedonia	\$ USA	159	143	132	122	109	81
Slovenia	\$ USA	159	143	132	122	109	81

2. Le diarie previste al comma 1 sostituiscono quelle stabilite per i corrispondenti Paesi con il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 27 agosto 1998.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 1999

Il ragioniere generale dello Stato: Monorchio

Numero GU: 075

DataGU: 29/03/2002

Data Articolo: 01/03/2002

Descrizione: Determinazione, in unità euro delle diarie di missione in Grecia del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

Categoria Ente: Ministeri

Ente emittente: Ministero Dell'Economia E Delle Finanze

Codice: 02A03145

Ministero Dell'Economia E Delle Finanze

DECRETO 1 marzo 2002

Determinazione, in unità euro delle diarie di missione in Grecia del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

· Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

· Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennità giornaliere spettanti per incarichi di missione all'estero sono stabilite Paese per Paese, direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun Paese;

· Visto il proprio decreto 27 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, recante le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

· Visto il regolamento (CE) n. 1103/1997 del 17 giugno 1997 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni per l'introduzione dell'euro;

· Visto il regolamento (CE) n. 974/98 del 3 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativo all'introduzione dell'euro;

· Visto il regolamento (CE) n. 1478/2000 di modifica del regolamento (CE) n. 2866 sui tassi di conversione tra l'euro e le monete degli Stati membri che adottano l'euro, laddove si inserisce nell'elenco dei tassi di conversione degli Stati membri quello tra euro e dracme greche;

· Considerata l'opportunità di fissare a decorrere dal 1 gennaio 2002 in unità euro anziché in dollari USA le diarie da corrispondere al personale statale, civile e militare, delle università e della scuola in missione in Grecia;

· Visti i cambi di finanziamento tra la lira italiana ed il dollaro U.S.A. e tra la lira italiana e la dracma greca stabiliti nella tabella dei cambi di finanziamento allegata al bilancio di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 2001;

Decreta:

Art. 1.

Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale statale, civile e militare, delle università e della scuola in Grecia, di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 27 agosto 1998, sono fissate in unità euro anziché in dollari USA nelle seguenti misure:

Roma, 1 marzo 2002

Il Ministro: Tremonti

02A03145

PAESI VALUTA A GRUPPO1 B GRUPPO2 C GRUPPO3 D GRUPPO4 E GRUPPO5 F GRUPPO6

Grecia	Euro	107,96	97,46	89,81	82,17	71,66	56,37
---------------	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31-08-1998

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 27 agosto 1998.**

Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle universita' e della scuola.

**IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, riguardante il trattamento di missione all'estero spettante al personale dell'amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, secondo il quale le indennita' giornaliere spettanti per gli incarichi di missione all'estero sono stabilite paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, ove necessario, modificate dal Ministro del tesoro con propri decreti in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie o del costo della vita di ciascun paese, mentre gli incarichi di missione all'estero sono conferiti entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
Visti i propri decreti: 24 maggio 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 1990; 29 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1996 e 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 1996, recanti le vigenti misure delle diarie di missione all'estero;

Ravvisata la necessita', in conseguenza delle modifiche nel frattempo intervenute negli ordinamenti del personale dello Stato, civile e militare, delle universita' e della scuola, di rivedere la suddivisione in gruppi mediante accorpamento dei medesimi e ridistribuzione nei nuovi gruppi delle attuali qualifiche;
Considerata l'opportunita' di stabilire le diarie in valuta locale in ambito europeo, negli Stati in cui sussistono condizioni di stabilita' monetaria, ed in particolare in quelli aderenti alla moneta unica europea, in vista della successiva fissazione in Euro;

Considerata inoltre la necessita' di rivedere le diarie di missione tenuto conto della nuova suddivisione in gruppi di personale nonche',
per taluni Paesi, in relazione alle mutate condizioni del costo della vita locale e dei rapporti di cambio;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini dell'attribuzione del trattamento economico spettante per le missioni all'estero, il personale dello Stato, compreso quello delle amministrazioni ad ordinamento autonomo, delle universita' e della scuola, e' suddiviso nei gruppi indicati nella tabella A annessa al presente decreto.

2. Le diarie nette per le missioni effettuate dal personale indicato nella allegata tabella A sono fissate, a decorrere dalla data del presente decreto, nelle misure stabilite nell'allegata tabella B.

Art. 2.

1. I decreti ministeriali 24 maggio 1990, 29 gennaio 1996 e 6 dicembre 1996 sono abrogati.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e trasmesso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1998

p. Il Ministro: Pennacchi

Tabella A

SUDDIVISIONE IN GRUPPI DEL PERSONALE STATALE, CIVILE E MILITARE, DELLE UNIVERSITA' E DELLA SCUOLA AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO.

A (Gruppo I)

Presidente del Consiglio dei Ministri, Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri;
Personale della Magistratura ordinaria: Primo presidente della Corte di cassazione ed equiparati.

B (Gruppo II)

Sottosegretari di Stato;
Personale della magistratura ordinaria: procuratore generale e presidente aggiunto della Corte di cassazione, presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; magistrato di Corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali regionali amministrativi e avvocati e procuratori dello Stato: Presidente del Consiglio di Stato, Presidente della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Procuratore generale della Corte dei conti; magistrato militare di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori, Avvocato dello Stato alla IV classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: ambasciatori e Ministri plenipotenziari di I classe; prefetti di I classe e personale dirigente dello Stato equiparato;
Personale militare: tenente generale, e gradi corrispondenti;
Personale docente delle universita': professori ordinari.

C (Gruppo III)

Personale della Magistratura ordinaria: da Magistrato di Corte di cassazione a Magistrato di tribunale dopo tre anni dalla nomina e qualifiche equiparate;
Magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, dei Tribunali regionali amministrativi e

avvocati e procuratori dello Stato: da consigliere a referendario del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e qualifiche equiparate; da magistrato militare di cassazione a magistrato militare di tribunale dopo tre anni dalla nomina; da avvocato dello Stato alla III classe di stipendio ad avvocato dello Stato alla I classe di stipendio e qualifiche equiparate;
Personale civile: da Ministro plenipotenziario di II classe a consigliere di legazione; da prefetto a vice prefetto ispettore; dirigente dello Stato con incarico di direzione di uffici dirigenziali generali; restante personale con qualifica dirigenziale ed equiparato;
Personale militare: maggiore generale, brigadiere generale, colonnello;
Personale delle universita': professori straordinari e professori associati confermati e non confermati; personale con qualifica dirigenziale;
Personale della scuola: ispettori tecnici e capi d'istituto con qualifica dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado.

D (Gruppo IV)

Personale della Magistratura ordinaria: da magistrato di tribunale a uditore giudiziario e qualifiche equiparate;
Magistrati della giustizia militare, procuratori dello Stato: da procuratore dello Stato alla II classe di stipendio a procuratore dello Stato alla I classe di stipendio; da magistrato di tribunale militare a uditore giudiziario militare e qualifiche equiparate;
Personale civile: personale dalla nona alla settima qualifica funzionale e delle qualifiche ad esaurimento ed equiparate;
Personale militare: da tenente colonnello a maresciallo capo e gradi corrispondenti;
Personale delle universita': ricercatori universitari confermati e non confermati; assistenti universitari r.e., personale del ruolo tecnico speciale e delle qualifiche funzionali dalla nona alla settima;
Personale della scuola: personale direttivo, personale docente di ogni ordine e grado, personale non docente a partire dalla settima qualifica.

E (Gruppi da V a IX)

Personale civile: dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale militare: da maresciallo ordinario a carabiniere e gradi corrispondenti;
Personale delle universita': personale non docente dalla sesta alla terza qualifica funzionale;
Personale della scuola: personale non docente dalla sesta alla terza qualifica.

F (Gruppi X E XI)

Restante personale civile, militare, delle universita', e della scuola di ogni ordine e grado.

----* Vedere Tabella da Pag. 14 a Pag. 16 della G.U. *----

TABELLA B

Diarie nette per le missioni all'estero riferite a ciascun paese ed ai gruppi di personale dello Stato e delle Università'. (*)

PAESI	VALUTA	GRUPPI DI PERSONALE					
		A	B	C	D	E	F
		GRUPPO I	GRUPPO II	GRUPPO III	GRUPPO IV	GRUPPI V-IX	GRUPPI X-XI
AFGHANISTAN	Dollaro USA	109	93	88	83	71	56
ALBANIA	Dollaro USA	114	99	95	90	78	59
ALGERIA	Dollaro USA	180	161	151	143	123	101
ANGOLA	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
ARABIA SAUDITA	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
ARGENTINA	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
ARMENIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
AUSTRALIA	Dollaro USA	114	99	95	90	78	59
AUSTRIA	Scellino aus.	3002	2633	2506	2379	2035	1654
AUSTRIA-VIENNA	Scellino aus.	3460	3079	2900	2735	2353	1895
AZERBAIGIAN	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
BAHAMA	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
BAHREIN	Dollaro USA	220	196	186	178	151	126
BANGLADESH	Dollaro USA	138	126	118	110	97	72
BARBADOS	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
BELGIO	Franco Belga	7343	6523	6150	5777	4957	4026
BELGIO-BRUXELLES	Franco Belga	7902	7007	6635	6225	5330	4473
BELIZE	Dollaro USA	154	138	130	123	101	85
BENIN	Dollaro USA	171	152	145	138	116	97
BHUTAN	Dollaro USA	152	138	129	120	106	83
BIELORUSSIA	Dollaro USA	130	117	109	101	90	70
BIRMANIA	Dollaro USA	162	143	135	128	110	91
BOLIVIA	Dollaro USA	177	154	146	138	120	100
BOSNIA ED ERZEGOVINA	Dollaro USA	159	143	132	122	109	81

UNITI	°	USA	°	220	°	196	°	186	°	178	°	151	°	126
ERITREA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	119	°	107	°	102	°	97	°	83	°	64
ESTONIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	130	°	117	°	109	°	101	°	90	°	70
ETIOPIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	119	°	107	°	102	°	97	°	83	°	64
FIGI	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	136	°	122	°	107	°	103	°	90	°	70
FILIPPINE	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	162	°	142	°	135	°	128	°	110	°	91
FINLANDIA	°	Marco	°		°		°		°		°		°	
	°	finland.	°	817	°	724	°	680	°	636	°	554	°	461
FINLANDIA-	°	Marco	°		°		°		°		°		°	
HELSINKI	°	finland.	°	866	°	757	°	718	°	674	°	603	°	477
FRANCIA	°	Franco	°		°		°		°		°		°	
	°	Franc.	°	1024	°	915	°	860	°	812	°	697	°	503
FRANCIA-PARIGI	°	Franco	°		°		°		°		°		°	
	°	Franc.	°	1236	°	1103	°	1036	°	969	°	836	°	672
GABON	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
GAMBIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
GEORGIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	130	°	117	°	109	°	101	°	90	°	70
GERMANIA	°	Marco	°		°		°		°		°		°	
	°	tedesco	°	443	°	392	°	370	°	350	°	300	°	242
GERMANIA-BONN E	°	Marco	°		°		°		°		°		°	
BERLINO	°	tedesco	°	488	°	428	°	397	°	383	°	332	°	264
GHANA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	194	°	172	°	164	°	157	°	133	°	110
GIAMAICA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	142	°	128	°	119	°	110	°	97	°	72
GIAPPONE	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	225	°	197	°	190	°	183	°	154	°	128
GIAPPONE-TOKIO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	270	°	237	°	219	°	212	°	184	°	146
GIBUTI	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	119	°	107	°	102	°	97	°	83	°	64
GIORDANIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	157	°	143	°	134	°	125	°	109	°	85
GRAN BRETAGNA	°	Lira	°		°		°		°		°		°	
	°	Sterlina	°	106	°	93	°	89	°	85	°	71	°	55
GRAN BRETAGNA-	°	Lira	°		°		°		°		°		°	
LONDRA	°	Sterlina	°	116	°	102	°	96	°	90	°	78	°	62
GRECIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	113	°	102	°	94	°	86	°	75	°	59
GRENADA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	154	°	138	°	130	°	123	°	101	°	85
GUATEMALA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	142	°	128	°	119	°	110	°	97	°	72
GUINEA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
GUINEA-BISSAU	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
GUINEA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
EQUATORIALE	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
GUYANA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	190	°	168	°	161	°	155	°	128	°	107
HAITI	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	154	°	138	°	130	°	123	°	101	°	85
HONDURAS	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	146	°	128	°	121	°	114	°	100	°	83

	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
MAURIZIO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	140	°	124	°	118	°	112	°	95	°	76
MESSICO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	146	°	128	°	121	°	114	°	100	°	83
MOLDAVIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	130	°	117	°	109	°	101	°	90	°	70
MONACO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
(PRINCIPATO)	°	USA	°	140	°	124	°	118	°	112	°	95	°	76
MONGOLIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	164	°	146	°	140	°	133	°	116	°	94
MOZAMBICO	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	128	°	113	°	106	°	100	°	88	°	71
NAMIBIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	145	°	128	°	122	°	117	°	98	°	81
NAURU REP.	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	113	°	102	°	94	°	87	°	75	°	59
NEPAL	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	152	°	136	°	125	°	117	°	106	°	81
NICARAGUA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	158	°	138	°	130	°	123	°	107	°	90
NIGER	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	180	°	161	°	151	°	143	°	123	°	101
NIGERIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	200	°	180	°	170	°	161	°	132	°	112
NORVEGIA	°	Corona	°		°		°		°		°		°	
	°	norveg.	°	1102	°	998	°	913	°	868	°	747	°	604
NUOVA CALEDONIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	136	°	122	°	112	°	103	°	90	°	70
NUOVA ZELANDA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	136	°	122	°	112	°	103	°	90	°	70
OMAN	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	220	°	196	°	186	°	178	°	151	°	126
PAESI BASSI	°	Fiorino	°		°		°		°		°		°	
	°	oland.	°	491	°	448	°	421	°	397	°	344	°	271
PAKISTAN	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	138	°	126	°	118	°	110	°	97	°	72
PANAMA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	164	°	146	°	140	°	133	°	116	°	94
PAPUA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
NUOVA GUINEA	°	USA	°	113	°	102	°	94	°	87	°	75	°	59
PARAGUAY	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	162	°	143	°	135	°	128	°	110	°	91
PERU'	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	177	°	154	°	146	°	138	°	120	°	100
POLONIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	142	°	128	°	119	°	110	°	97	°	72
PORTOGALLO	°	Escudo	°	22013	°	19608	°	18128	°	17388	°	14983	°	12024
QATAR	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	220	°	196	°	186	°	178	°	151	°	126
ROMANIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	122	°	110	°	102	°	94	°	84	°	62
RUANDA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	128	°	112	°	104	°	98	°	85	°	69
RUSSIA-	°		°		°		°		°		°		°	
FEDERAZIONE	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
RUSSA	°	USA	°	130	°	117	°	109	°	101	°	90	°	70
RUSSIA FED. RUSSA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
MOSCA	°	USA	°	178	°	158	°	149	°	140	°	121	°	98
SAINT-LUCIA	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
	°	USA	°	154	°	138	°	130	°	123	°	101	°	85
SAINT-VINCENTE E	°	Dollaro	°		°		°		°		°		°	
GRENADINE	°	USA	°	154	°	138	°	130	°	123	°	101	°	85

	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
TUVALU	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 136	° 122	° 112	° 103	° 60	° 70
UCRAINA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
UGANDA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 128	° 112	° 104	° 97	° 85	° 69
UNGHERIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 122	° 110	° 102	° 94	° 84	° 62
URUGUAY	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 138	° 126	° 118	° 110	° 97	° 72
UZBEKISTAN	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 130	° 117	° 109	° 101	° 90	° 70
VANUATU	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 136	° 122	° 112	° 103	° 90	° 70
VENEZUELA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 190	° 168	° 161	° 155	° 128	° 107
VIET NAM	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 188	° 164	° 158	° 152	° 128	° 106
YEMEN	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 204	° 183	° 173	° 164	° 138	° 117
ZAIRE	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 200	° 180	° 170	° 161	° 132	° 112
ZAMBIA	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 140	° 124	° 118	° 112	° 95	° 76
ZIMBABWE	° Dollaro	°	°	°	°	°	°
	° USA	° 128	° 112	° 104	° 97	° 85	° 69
	°	°	°	°	°	°	°

(*) Sono riportate in grassetto le diarie per le quali e' stata modificata la valuta di pagamento.

**TABELLE DEI COEFFICIENTI DI LORDIZZAZIONE DELLE DIARIE
DI MISSIONE ALL'ESTERO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2001
corrisposte al personale dell'amministrazione,
da includere nella base contributiva e pensionabile
(art. 2, comma 9, L. 8/8/95, n. 335 - D.Lvo 446/97 - CM Tesoro
prot. N. 14724 del 26/2/2001)**

Scaglioni di reddito (in Euro)		aliquota IRPEF	Coefficiente di lordizzazione	
			A) per redditi fino a 36.093,00	B) per redditi oltre 36.093,00
.	Fino a 10329,14	18%	1,19562	.
oltre 10329,14	Fino a 15493,77	24%	1,27903	.
oltre 15493,77	Fino a 30987,41	32%	1,41019	.
oltre 30987,41	Fino a 69721,68	39%	1,54921	1,53990
oltre 69721,68	.	45%	.	1,67940

A) ritenute a carico del dipendente: 8,75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 9,1%

B) ritenute a carico del dipendente: 9.75% rit. pensione + 0,35% fondo credito = 10,1%